

strazione, può invece in altri casi sconvolgere tutta la complessa ed instabile costruzione economica comunale e provinciale, mettendo per di più nel nulla anche l'alto principio sancito dall'articolo 8 del testo unico sulla finanza locale del 1931. (*Interruzione del deputato Lembo*).

Ora voi mi domanderete: quali i rimedi per questo stato di incertezza? Ed io vi rispondo: basta una chiara disposizione legislativa che, senza escludere le aziende municipalizzate dall'organizzazione sindacale e dagli innegabili benefici di essa, ne riduca almeno i compiti che ci sembrano troppo lati.

MORI. Ma quali?

PRESIDENTE. Onorevole Mori, non interrompa!

MANTOVANI. E così, possa la Federazione delle aziende municipalizzate studiare e proporre ma non risolvere i problemi economici e sindacali relativi alle aziende ed ai loro organi; e non possa senz'altro « procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro », ma invece li studi e li proponga ai comuni e alle provincie che poi li adotteranno, se del caso, con quella comprensione dei bisogni e dei diritti delle categorie interessate che è sempre larga e generosa negli enti di diritto pubblico.

MORI. Ma le aziende municipalizzate sono aziende industriali, che hanno altri criteri di amministrazione!

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mori!

MANTOVANI. Questa riforma, o meglio questa messa a punto che mi permetto di invocare, potrebbe essere attuata in occasione della compilazione del regolamento alla legge del 15 ottobre 1925, n. 2578; regolamento quanto mai atteso e desiderato perchè dovrebbe ridare a tale legge organica quell'efficacia che era nella intenzione del legislatore.

E allora, con tale regolamento si dovrebbe cogliere anche l'occasione per chiarire alcuni dubbi che ancora si agitano intorno al funzionamento amministrativo delle Aziende. E così: Quali sono le facoltà dei consigli di amministrazione delle Aziende municipalizzate in rapporto all'articolo 6 del Testo Unico 15 ottobre 1925, quando è detto che « possono deliberare, in sede di approvazione di bilancio, le piante organiche del personale? ».

Ha voluto la legge, con tale dizione, ammettere qualunque variazione di organici, purchè contenuta nella spesa globale, come avviene per gli Enti locali; oppure consente l'aumento di tale spesa in relazione alle necessità dei servizi, accertate in sede di bilancio?

Infine, come devono intendersi « gli ampliamenti e le trasformazioni delle aziende », citati dal Regio decreto-legge 26 novembre 1926, numero 2108, che ammette in via eccezionale, e pel solo personale tecnico, una deroga al noto provvedimento dell'agosto 1926 pel blocco degli organici degli Enti pubblici?

Come vedete, onorevoli camerati, la materia sommariamente esposta è quanto mai delicata

e complessa, ed è spiegabile che sia tale perchè, coll'incessante e rapido formarsi della nostra nuova legislazione, non si son potuti evitare i contrasti fra norme di diritto amministrativo e norme di diritto sindacale.

Ma la meravigliosa vitalità del nostro Regime rifugge dalle cristallizzazioni; e perciò spero che l'onorevole Ministro dell'interno riesaminerà, di concerto con l'onorevole Ministro delle corporazioni, questa speciale legislazione che dal vaglio della esperienza può avere il suo logico e definitivo assettamento.

Se questo mio voto verrà accolto, possiamo essere certi che dall'alta competenza dei due Dicasteri nascerà, nel più sincero spirito di collaborazione, la nuova norma di diritto che sappia armonizzare le aspirazioni e le conquiste delle categorie sindacate cogli interessi e le prerogative dei comuni e delle provincie, cellule queste, oggi più che mai, essenziali alla vita economica dello Stato Fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Labadessa. Ne ha facoltà.

LABADESSA. Onorevoli camerati, desidero richiamare l'attenzione vostra e quella di Sua Eccellenza il Sottosegretario all'interno su una questione di non facile soluzione, ma molto importante: le circoscrizioni territoriali dei comuni.

Sarò brevissimo, perchè non desidero altro che impostare molto genericamente il problema.

Voi sapete benissimo che in Italia, e specialmente nell'Italia meridionale e insulare, vi sono comuni che hanno circoscrizioni territoriali molto ampie in rapporto alla popolazione dei comuni stessi, e altri comuni che hanno invece circoscrizioni territoriali che, molte volte, a mala pena ne contengono l'abitato.

Di solito è il vecchio comune di origine medioevale, se non ancora più antica, che ha una circoscrizione territoriale più vasta, perchè in un determinato momento si è fatta coincidere la circoscrizione territoriale con quello che magari era il confine dell'antico feudo. La vecchia città ha alle volte una circoscrizione territoriale più vasta, solo perchè conteneva una mensa vescovile ben fornita di terreni.

Viceversa, hanno circoscrizioni territoriali assolutamente inadeguate alla popolazione e alle esigenze, quei comuni nuovi, che sono poi i più rurali ed i più vivi, costituiti nella pianura dalla popolazione che diserta il vecchio centro appollaiato sul colle o sul monte; sono i nuovi comuni posti sulle vie di grande comunicazione, sono i vecchi borghi di un tempo che, avendo un maggiore incremento demografico, avendo una maggiore vitalità, si sono allargati; e sono proprio questi, che meriterebbero una situazione migliore e che meriterebbero una maggior considerazione, che hanno il disagio di avere una circoscrizione territoriale troppo ristretta.

Se la circoscrizione territoriale più o meno vasta avesse soltanto un valore e un significato morale, direi quasi soltanto un significato araldico, non varrebbe la pena di contrastare alle vecchie